ANIA trends

Newsletter Bilanci, Borsa e Solvency II

Solvency II

Focus sulla proposta di direttiva "Omnibus II"

Lo scorso 21 marzo la Commissione Economica e Affari Monetari (ECON) del Parlamento europeo ha votato il Rapporto predisposto dall'on. Burkhard Balz sulla proposta di Direttiva Omnibus II. Vengono di seguito riportati alcuni degli aspetti principali, nonché novità, presenti nel testo approvato dal Parlamento che contiene anche una serie di emendamenti al testo di livello 1 della Direttiva Solvency II.

Per quanto concerne **la tempistica,** è previsto che la direttiva quadro SII sia recepita negli ordinamenti degli Stati membri entro il 31 dicembre 2012 ma entri in vigore il 1° gennaio 2014 con un periodo di avvicinamento ("phasing in") dal 1° gennaio 2013. In particolare, a partire da luglio 2013, le compagnie dovranno:

- stimare il SCR, il MCR, i fondi propri, il bilancio con l'approccio richiesto dalla Direttiva Solvency II considerando come data di riferimento per l'inizio dell'anno finanziario il 1° luglio 2012, o un periodo precedente o successivo ma comunque non oltre il 1° luglio 2013;
- fornire alla Vigilanza una serie di informazioni richieste su base annuale relative all'anno finanziario che termina il 1° luglio 2013 o in data successiva.

Sono inoltre previste alcune misure transitorie per specifiche aree chiave (come ad esempio i fondi propri) per compagnie che soddisfino criteri predefiniti.

Con riferimento alle **misure anti-cicliche**, è contemplata la possibilità di utilizzare, per il calcolo del tasso di attualizzazione di "*substantially illiquid liabilities*", in particolari situazioni individuate dall'EIOPA in stretta cooperazione con l'ESRB, "***an adapted relevant risk-free interest rate term structure***" che tenga conto "*of the spread between the interest rate that could be earned from assets included in a representative portfolio of assets that insurance and reinsurance undertakings are invested in and the rates of the basic risk-free interest rate term structure*".

Per il calcolo del requisito patrimoniale dello spread risk nella formula standard, è stato proposto un "***symmetric adjustment mechanism***" che dovrebbe essere applicato "*to cover the risk arising from changes in the level of bond prices and prices of other fixed income securities with similar cash-flow characteristics"*.

È stato, inoltre, aggiunto un nuovo articolo che prevede un "***matching adjustment***" (in passato noto come "*matching premium*") del tasso d'interesse risk free da utilizzare nella fase di attualizzazione di passività tecniche che presentino caratteristiche stringenti già definite nel testo approvato. Tale aggiustamento è basato sulle differenza tra:

- l'"annual effective rate" che se applicato ai cash flows del portafoglio passività darebbe un risultato uguale al valore del portafoglio di attivi, e
- l'"annual effective rate" che se applicato ai cash flows del portafoglio passività darebbe un risultato uguale al valore delle best estimate del portafoglio passività.

La possibilità di prevedere tale aggiustamento, consentita dai singoli Stati membri, non è conciliabile con l'applicazione di altri aggiustamenti alla struttura dei tassi di interesse e con il "*symmetric adjustment mechanism*". Alla compagnia che ha scelto di adottare il "*matching adjustment*" non è consentito di tornare ad un approccio che non preveda il suddetto aggiustamento (salvo specifiche disposizioni previste nel caso in cui non vengano più rispettate le condizioni che ne consentono l'utilizzo).

ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Periodico Ania **Direzione Economia e Finanza**
A cura di: **Angelo Doni – Giorgia Esposito – Dario Focarelli – Antonio Nicelli – Roberto Signorini**
Anno VII – Numero 5 – Aprile 2012